



Comune di Sesto al Reghena

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.R.G. 397 del 18-09-2024

Ufficio: TECNICO

Numero di Settore: 149

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE E ARREDO URBANO- CUP H67H19000080004- CIG B048625CCC. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del Servizio

anche nella sua qualità di
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n.70 del 20.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026”;
- del Consiglio Comunale n.72 del 29.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2024 – 2026”;
- della Giunta Comunale n.9 del 22.01.2024 relativa alla “Approvazione Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) – Parte finanziaria triennio 2024/2026 - Assegnazione dotazione finanziaria dei Responsabili dei Servizi”;
- del Consiglio Comunale n.5 del 21.01.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni dell’azione amministrativa;

RICORDATO:

- che l’organizzazione del Comune di Sesto al Reghena è attualmente articolata su quattro servizi: Servizio Tecnico, Servizio Economico/Finanziario, Servizio Affari Generali e alla Persona e Servizio Polizia Locale;
- che con Decreto del Sindaco n.7 del 23.07.2024 è stata confermata la nomina dei Responsabili di Servizio e delle Posizioni Organizzative del Comune di Sesto al Reghena, nonché confermata l’attribuzione di incarichi specifici;
- che l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 disciplina che ai responsabili dei servizi spetta la direzione degli uffici e servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti compresa l’adozione di atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;

VISTA la Determinazione n.552 del 07.11.2022, con la quale veniva affidato alla Società di Professionisti COOPROGETTI s.c.r.l. di Pordenone l'incarico di progettazione completa, di coordinamento ai fini della sicurezza in fase di progettazione e servizi accessori – con riserva di successivo affidamento dei servizi relativi alla fase di esecuzione dei lavori – dell'intervento come più sopra descritto;

VISTA la deliberazione di G.C. n.147 del 22.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva infine approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto, redatto sempre dalla Società di Professionisti Cooproggetti s.c.r.l. di Pordenone, alla firma dell'ing. Matteo Bordugo, per una spesa complessiva di € 900.000,00 di cui € 591.335,88 per lavori ed € 308.664,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

ACCERTATO:

- che con determinazione n.135 del 05/04/2024 si è proceduto all'aggiudicazione efficace dell'appalto di sola esecuzione dei lavori in oggetto e al contestuale impegno di spesa in favore della ditta Bertolo srl, con sede in via Piandipan n.29 a Fiume Veneto (PN), per un importo complessivo di € 650.864,02;
- che in data 10/04/2024 prot. 4174/A è stato stipulato il contratto d'appalto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, art. 18 comma 1 secondo periodo D. Lgs. n.36/2023;
- che in data 05/04/2024 è stata inoltrata la notifica preliminare n. 2024/15805 mediante il Portale Cantieri FVG;
- che i lavori sono stati consegnati in data 12/04/2024 come da verbale di pari data;

PRESO ATTO che con determinazione n.164 del 30/04/2024:

- è stato autorizzato un subappalto a favore della ditta DIEFFE srl, con sede in Via San Francesco n.48 a Possagno (TV)- P.IVA 05031010266, per opere appartenenti alla categoria prevalente OG3 per un importo presunto di € 5.000,00, di cui € 500,00 per costi della sicurezza;
- è stato accertato l'avvenuto subaffidamento del servizio di movieraggio alla ditta C.V srls di Due Carrare (PD) per un importo netto di € 5.000,00, comunicazione ex art.119 comma 2 del D. Lgs. n.36/2023 del 19/04/2024 prot. 4580;

RICHIAMATO l'ordine di Servizio n.1 del 02/05/2024 alla firma del D.L. ing. Matteo Bordugo con il quale ordina all'appaltatore di procedere alla realizzazione del parcheggio di Ramuscello secondo quanto previsto e concordato, eseguendo la rimozione delle betonelle autobloccanti, la ricostruzione della massiciata, la nuova pavimentazione in binder, il manto d'usura, la stampa con disegno "a coda di pavone" e la stesura di resina colorata;

ACCERTATO che con determinazione nr. 294 del 28/06/2024:

- è stato approvato il Verbale di Concordamento Prezzi n.1 del 10/06/2024, pervenuto il 12/06/2024 prot.7120, con il quale il D.L. e l'appaltatore hanno concordato n.9 nuovi prezzi, dal NP.001 al N.P. 009;
- è stata approvata la contabilità dei lavori riferita allo Stato Avanzamento Lavori n.1 per lavori a tutto il 18/06/2024, pervenuta in data 19/06/2024 prot.7405, redatta dal direttore dei lavori ing. Matteo Bordugo della società Cooproggetti srl e costituita da:
 - Libretto delle misure n.1;
 - Stato di avanzamento lavori n.1 per lavori a tutto il 18/06/2024., dal quale si evince che l'impresa appaltatrice ha eseguito lavori per un totale netto di € 468.227,84;
 - Registro di contabilità;
- è stato approvato il certificato di pagamento nr.1 del 19/06/2024, redatto dal sottoscritto R.U.P. per un credito netto spettante all'impresa di € 465.886,70 (importo lavori eseguiti SAL 1 pari a € 468.227,84 dal quale vanno detratti gli oneri previdenziali 0,5% di € 2.341,14) al quale si applica l'IVA 22% pari ad € 102.495,07 per un totale complessivo di € 568.381,77;

PRESO ATTO:

- che in data 04/07/2024 prot.8068 è pervenuta tramite PEC nota da parte dell'appaltatore Bertolo srl con la quale chiedeva la concessione di una proroga di 20 (venti) giorni per l'ultimazione dei lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale, sospesi a causa del maltempo;
- che in data 05/07/2024 prot. 8100 il sottoscritto R.U.P. chiedeva debito parere alla DD.LL. per la

- concessione della proroga richiesta;
- che in data 05/07/2024 prot.8108 il D.L. ing. Matteo Bordugo inviava parere positivo alla concessione di una proroga di 20 (venti) giorni per l'ultimazione dei lavori;
- che con determinazione n.311 del 05/07/2024 è stata concessa la proroga richiesta;

ACCERTATO:

- che in data 05/06/2024 prot.6770 è pervenuta nota con la quale la DD.LL. chiedeva l'autorizzazione alla redazione di una perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art.120 comma1 del D.Lgs. 36/2023;
- che in data 06/06/2024 prot.6787 il sottoscritto, nella sua qualità di R.U.P., ha autorizzato l'esecuzione di una modifica contrattuale ai sensi dell'art.120 comma 3 del D.Lgs 36/2023, come disciplinato dall'art.6 del Capitolato Speciale d'Appalto, vista la disponibilità economica riscontrata nelle somme B a disposizione dell'amministrazione e tenuto conto che tale modifica non è sostanziale ai sensi del comma 6 del medesimo art.120 del Codice;
- che l'importo massimo ammesso per la modifica contrattuale dell'appalto in parola è di € 80.024,27 (al netto del ribasso 10,02% e dell'IVA 22%) pari al 15,00% dell'importo contrattuale pari a € 533.495,10;

RICHIAMATO l'art.120 del D.Lgs. 36/2023 che:

- al comma 3 recita: *I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*
 - a) *le soglie fissate all'articolo 14;*
 - b) *il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche;*
- al comma 6 recita: *La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:*
 - a) *la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;*
 - b) *la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;*
 - c) *la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;*
 - d) *un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d);*
- al comma 8 recita: *Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.*
- al comma 9 recita: *Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;*

- Ricordato come alla Pubblica Amministrazione sia riconosciuto uno *ius variandi* in tema di variazione dell'appalto, a tal proposito si richiama la sentenza Cass. Civ. n. 4760 del 13/07/1983: *In tema di appalto di OO.PP., il diritto della amministrazione appaltante di apportare variazioni od aggiunte alle opere appaltate può essere esercitato sempre a condizione che rimanga rispettata la natura essenziale delle opere medesime e che le dette variazioni od aggiunte non importino una modifica sostanziale del progetto originario;*
- Visto come, riguardo alla discrezionalità esercitabile dalla Pubblica Amministrazione in relazione alla richiesta di apportare variazioni all'esecuzione dell'opera, la giurisprudenza ha riconosciuto sostanzialmente tre limiti, la cui ampiezza si giustifica nella predominanza dell'interesse pubblico di cui è portatrice l'Amministrazione stessa;
- Visto come i suddetti limiti siano di tipo temporale, quantitativo e qualitativo, e che pertanto, in linea di massima: l'amministrazione può disporre, fino all'ultimazione dei lavori, variazioni quantitative e/o qualitative delle opere commesse non soltanto per circostanze sopravvenute ovvero non previste e non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, ma anche per ragioni di mera opportunità, rimesse al suo insindacabile apprezzamento, sentenza Cass. n. 3623 del 21.07.1978;

VISTO:

- che in data 28/08/2024 prot.10085/A è pervenuta la proposta di modifica contrattuale, alla firma dell'ing. Matteo Bordugo della società Cooproggetti srl, composta dai seguenti elaborati:
 1. Relazione tecnica;
 2. Computo Metrico Estimativo;
 3. Quadro di Confronto;
 4. Schema Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi;
- che l'importo della proposta di modifica contrattuale è di complessivi € 97.421,12 (importo lordo € 86.400,07 dal quale si detrae il ribasso del 10,02% di € 8.657,29 e si aggiungono per oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 2.110,59, per un importo totale netto di € 79.853,37 al quale si applica l'IVA 22% di € 17.567,74);

PRECISATO:

- che in riferimento al comma 3, lett. a) le soglie fissate all'art.14 sono rispettate, la modifica contrattuale interessa opere appartenenti interamente alla categoria principale OG3, che sommate alle lavorazioni in categoria OG3 di contratto, pari a € 533.495,10, ammontano a complessivi € 613.348,47 di fatto rientrano sempre nel limite della classifica III ed ampiamente inferiori al limite previsto al comma 1 lett. a);
- che in riferimento al comma 3, lett. b) il limite del 15 per cento del valore iniziale del contratto è rispettato, l'importo in aumento per le lavorazioni concernenti modifica contrattuale pari a netti € 79.853,37 si attesta quale aumento percentuale al 13,02% quindi inferiore al 15% ed inoltre rientrante nel quinto d'obbligo;
- che la modifica non è sostanziale in quanto:
 - ai sensi della lett. a) non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - ai sensi della lett. b) non cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
 - ai sensi dell'art. c) non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
 - il caso previsto dalla lett. d) non ricade nell'ambito oggettivo ivi disciplinato;

RICORDATO:

- che la lettera di invito ha previsto quale limite complessivo alle modifiche contrattuali, normate dall'art.120 comma 1 lettera a), b), c), dal comma 3 e 9 del medesimo articolo, un importo massimo pari al 15% dell'importo contrattuale, inferiore al quinto d'obbligo contrattuale che impone all'appaltatore di eseguire i lavori di variante agli stessi patti, prezzi e condizioni del

contratto originario (salvo la necessità di provvedere alla eventuale determinazione di nuovi prezzi);

- che l'art.45 "Variazione dei lavori" dell'elaborato Capitolato Speciale d'Appalto, prevede per le modifiche contrattuali, normate dall'art.120 comma 1 lettera a), b), c), dal comma 3 e 9 del medesimo articolo, un importo massimo pari al 15% dell'importo contrattuale;

VISTO che nelle more di redazione della perizia di variante/modifica contrattuale il direttore dei lavori al fine di garantire il normale andamento dell'esecuzione dei lavori, ha proceduto con lo strumento degli ordini di servizio, accertata la copertura finanziaria;

PRESO ATTO altresì che, ai sensi del comma 2 dell'art.15, in caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente, pertanto il sottoscritto ha assunto anche la qualità di Responsabile Unico del Progetto;

PRESO ATTO:

- in merito alle funzioni ed ai compiti del RUP dell'allegato I.2 del D.lgs. n.36/2023 recante "Definizioni delle attività del Responsabile Unico del Progetto" ed in particolare per le modifiche contrattuali quanto disciplinato dagli artt. 6 e 8 dell'allegato I.2;
- dell'articolo 8 del D.M 49 del 07/03/2018 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" pubblicato in G.U. serie generale nr. 111 del 15.05.2018 ed in vigore dal 30.05.2018, recante "modifiche, variazioni e varianti contrattuali";

RITENUTO con il presente provvedimento, in seguito all'approvazione della modifica contrattuale di che trattasi, di impegnare, attingendo dalla voce "economie da ribasso" per lavori di perizia la somma complessiva di € 97.421,12 (importo netto di € 79.853,37 oltre IVA 22% di € 17.567,74) ad integrazione delle somme per lavori di iniziali € 533.495,10 per importo complessivo finale di € 613.348,47;

RITENUTO di assestare il quadro economico di spesa a seguito della modifica contrattuale, come di seguito:

A- LAVORI A BASE D'ASTA

- Importo Lavori a base d'asta	€ 577.253,33
- Ribasso 10,02%	- € 57.840,78
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.082,55
A.1 Importo lavori da contratto	€ 533.495,10
- Opere oggetto di variante al lordo del ribasso	€ 86.400,07
- Ribasso 10,02%	- € 8.657,29
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.110,59
A.2 Incremento per Perizia al netto del ribasso	€ 79.853,37
TOTALE SOMME A) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 613.348,47

B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) IVA al 22% su A:	€ 134.936,66
B.2) Spese tecniche:	€ 70.960,31
B.3) Fondo incentivante art.45 del D.Lgs n.36/2023:	€ 13.273,07
B.4) Rilievi, accertamenti, ecc.	€ -
B.5) Spese commissioni aggiudicatrici	€ 2.501,61
B.6) Contributo ANAC	€ 975,00
B.7) Imprevisti, arrotondamenti e fondo accordi bonari	€ 58.026,88
B.8) Economie da ribasso	€ -
B.9) Espurgo/videoispezioni	€ 5.978,00
TOTALE SOMME B)	€ 286.651,53

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € **900.000,00**

RICHIAMATI il codice CUP H67H19000080004 e il codice CIG B048625CCC;

RICORDATO che detta opera di complessivi € 900.000,00 è finanziata come di seguito:

- per € 100.000,00 con contributo regionale di cui al Decreto n. n. 3676/TERINF del 06.09.2021 succitato;
- per € 800.000,00 con fondi di bilancio comunale;

DATO ATTO che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio e in capo agli istruttori coinvolti nell'adozione degli atti procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTO:

- il D.Lgs. n.36/2023;
- il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- il D.M. n.49 del 07/03/2018 – Approvazione delle Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;
- gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

D E T E R M I N A

- 1) di richiamare interamente quanto in premessa ad ogni effetto di legge;
- 2) di richiamare i principi del risultato e della fiducia, principi cardine e criteri interpretativi del D. Lgs. n.36/2023;
- 3) di approvare la proposta di modifica contrattuale, pervenuta in data 28/08/2024 prot.10085/A, alla firma dell'ing. Matteo Bordugo della società Cooproggetti srl, composta dai seguenti elaborati:
 1. Relazione tecnica;
 2. Computo Metrico Estimativo;
 3. Quadro di Confronto;
 4. Schema Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi;
- 4) di dare atto che l'importo della proposta di modifica contrattuale è di complessivi € 97.421,12 (importo lordo € 86.400,07 dal quale si detrae il ribasso del 10,02% di € 8.657,29 e si aggiungono per oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 2.110,59, per un importo totale netto di € 79.853,37 al quale si applica l'IVA 22% di € 17.567,74);
- 5) di accertare:
 - che in riferimento al comma 3, lett. a) le soglie fissate all'art.14 sono rispettate, la modifica contrattuale interessa opere appartenenti interamente alla categoria principale OG3, che sommate alle lavorazioni in categoria OG3 di contratto, pari a € 533.495,10, ammontano a complessivi € 613.348,47 di fatto rientrano sempre nel limite della classifica III ed ampiamente inferiori al limite previsto al comma 1 lett. a);
 - che in riferimento al comma 3, lett. b) il limite del 15 per cento del valore iniziale del contratto è rispettato, l'importo in aumento per le lavorazioni concernenti modifica contrattuale pari a netti € 79.853,37 si attesta quale aumento percentuale al 13,02% quindi inferiore al 15% ed inoltre rientrante nel quinto d'obbligo;
 - che la modifica non è sostanziale in quanto:
 - ai sensi della lett. a) non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

- ai sensi della lett. b) non cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
 - ai sensi dell'art. c) non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
 - il caso previsto dalla lett. d) non ricade nell'ambito oggettivo ivi disciplinato;
- 6) di dare atto che, nelle more di redazione della perizia di variante/modifica contrattuale, il direttore dei lavori al fine di garantire il normale andamento dell'esecuzione dei lavori, ha proceduto con lo strumento degli ordini di servizio, accertata la copertura finanziaria;
- 7) di impegnare a favore:

Denominazione	Bertolo srl
Sede Legale	Via Piandipan n.29 Fiume Veneto (PN)
C.F. - P. IVA	03493000966

attingendo dalla voce "economie da ribasso" per lavori di perizia la somma complessiva di € 97.421,12 (importo netto di € 79.853,37 oltre IVA 22% di € 17.567,74) ad integrazione delle somme per lavori di iniziali € 533.495,10 per importo complessivo finale di € 613.348,47;

Esercizio	E.P.F.	CIG	CAP/ART	M.P.	Piano dei conti Finanziari					Importo
2024	2024	B048625CCC	4612	10.05	2	02	01	09	012	€ 97.421,12

- 8) di assestare il quadro economico di spesa a seguito della modifica contrattuale, come di seguito:

A- LAVORI A BASE D'ASTA

- Importo Lavori a base d'asta	€ 577.253,33
- Ribasso 10,02%	- € 57.840,78
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.082,55
A.1 Importo lavori da contratto	€ 533.495,10
- Opere oggetto di variante al lordo del ribasso	€ 86.400,07
- Ribasso 10,02%	- € 8.657,29
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.110,59
A.2 Incremento per Perizia al netto del ribasso	€ 79.853,37
TOTALE SOMME A) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 613.348,47

B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) IVA al 22% su A:	€ 134.936,66
B.2) Spese tecniche:	€ 70.960,31
B.3) Fondo incentivante art.45 del D.Lgs n.36/2023:	€ 13.273,07
B.4) Rilievi, accertamenti, ecc.	€ -
B.5) Spese commissioni aggiudicatrici	€ 2.501,61
B.6) Contributo ANAC	€ 975,00
B.7) Imprevisti, arrotondamenti e fondo accordi bonari	€ 58.026,88
B.8) Economie da ribasso	€ -
B.9) Espurgo/videoispezioni	€ 5.978,00
TOTALE SOMME B)	€ 286.651,53

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € **900.000,00**

- 9) di precisare che detta opera di complessivi € 900.000,00 è finanziata come di seguito:
- per € 100.000,00 con contributo regionale di cui al Decreto n. n. 3676/TERINF del 06.09.2021 succitato;
 - per € 800.000,00 con fondi di bilancio comunale;
- 10) di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 14 del D.P.R. 62/2013, dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e del Codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con

delibera di Giunta comunale n.54 del 08.06.2020, che per lo scrivente e per il personale che ha preso parte all'istruttoria, non sussistono le cause di astensione, né le cause di conflitto di interesse anche potenziale;

11) di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile del servizio attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Responsabile del Servizio
Bravin Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.